



STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

DR. DARIO STATERA
DR. SERGIO CORIA
DR. FRANCESCO BASILE
DR. FABIO LARUSSA
DR. MARIO TOMEI
DR. FEDERICA RE
DR. ANTONELLO LUPARELLI
DR. ADRIANO REALI

Roma, 23/1/2020

Con il presente bollettino informativo vogliamo richiamare la vostra attenzione sulle importanti modifiche apportate agli adempimenti inerenti le cessioni di beni a soggetti passivi di imposta in altri Stati UE.

Cessioni di beni non imponibili ex art. 41 comma 1) DL 331/93

Come è noto, costituiscono cessioni non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio dello Stato membro, da parte del cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto nei confronti di cessionari soggetti d'imposta nell'altro Stato membro.

La direttiva europea 2018/1910/UE in vigore dal 1° gennaio 2020, attribuisce un diverso valore al numero identificativo IVA che assume valore sostanziale e non meramente formale. In particolare, sono considerate non imponibili le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal proprio territorio e destinati a essere introdotti in un altro Stato membro al momento dell'acquisto se:

1. i beni sono ceduti ad un altro soggetto passivo (IVA) in uno Stato Membro diverso da quello di partenza;
2. il destinatario deve essere un operatore economico, deve comunicare al cedente il proprio codice identificativo IVA e deve essere identificato in uno Stato Membro diverso da quello di consegna/spedizione del bene. **Il codice identificativo deve essere validato dal sistema elettronico VIES prima che si realizzi l'operazione non imponibile;**
3. il regime della non imponibilità è vincolato al **corretto invio dei dati tramite INTRASTAT.**

Dal 1° gennaio 2020 viene armonizzata la documentazione utile a fornire l'onere della prova di consegna (cioè l'effettiva movimentazione di beni) così che tutti gli Stati membri dovranno utilizzare i medesimi elementi di prova, introducendo una sorta di check list dei documenti ritenuti validi giustificativi della consegna al cliente UE. Gli oneri documentali aumentano quando la spedizione è curata dal cliente comunitario. In particolare il regolamento UE 282/2011 al paragrafo 3 dell'articolo 45-bis prevede due distinti gruppi di prove, accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto.

Elementi di prova di cui alla lettera a):

- documento o una lettera CMR riportante la firma (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce);
- polizza di carico;
- fattura di trasporto aereo;
- fattura emessa dallo spedizioniere.

Elementi di prova di cui alla lettera b):

- polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

Come anticipato, devono essere fornite prove diverse a seconda di chi effettua il trasporto, ovvero a seconda che:

- i beni vengano spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto;
- i beni vengano spediti o trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto.

In particolare, nel caso in cui i beni siano stati trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto, al fine di provare l'effettivo trasferimento fisico della merce il cedente deve essere in possesso:

- di almeno due elementi di prova di cui al gruppo a) rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, *oppure, in alternativa;*
- di uno qualsiasi degli elementi di prova di cui al gruppo a) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra.

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dall'acquirente o da un terzo per suo conto è necessario prima di tutto che venga rilasciata dal cessionario **una dichiarazione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione.**

Tale dichiarazione deve riportare:

- la data di rilascio;
- il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
- la quantità e la natura dei beni;
- la data e il luogo di arrivo;
- nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.

Tale dichiarazione, che deve essere fornita al venditore entro **il decimo giorno del mese successivo alla cessione, costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente**, in quanto il venditore dovrà essere in possesso, oltre alla descritta dichiarazione, anche:

- di almeno **due degli elementi di prova di cui al gruppo a)**, rilasciata da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra *oppure;*
- di **uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al gruppo a)** in combinazione con **uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b)** che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra.

In fattura andrà necessariamente inserita la dicitura **“Non imponibile art. 41 comma 1) DL 331/93”** e preferibilmente anche **“Operazione soggetta ad inversione contabile”**.

Attenzione quindi dal 1° gennaio 2020, la mancata comunicazione del numero identificativo IVA o la mancata compilazione del modello INTRA fa venire meno il diritto alla non imponibilità della cessione intracomunitaria. Gli operatori quindi devono verificare che il cessionario disponga di un codice identificativo IVA, sia iscritto al VIES e devono presentare il modello INTRA altrimenti devono emettere una fattura con l'IVA al 22%. E' inoltre necessario acquisire la dichiarazione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione e la prova dell'effettiva movimentazione di beni come sopra indicato che rappresenta un onere del cedente. In mancanza delle condizioni sopra ricordate, la fattura andrà emessa con IVA 22%.

Si ricorda altresì che le fatture non imponibili IVA ai sensi dell'art. 41 comma 1) DL 331/93 sono esenti da imposta di bollo a prescindere dall'importo.

Gli Stati membri dell'Unione europea sono:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.